

**Nota prot. n. P848/4106 sott. 57 del 10 luglio 2001**

**Circolare Ministeriale n. 74 del 20/09/56 - Distanze di sicurezza esterna per depositi di bombole di G.P.L. di II categoria - Quesito.**

Con riferimento al quesito posto, teso a chiarire se, per i depositi di bombole di G.P.L. di 2<sup>a</sup> categoria, la distanza di sicurezza esterna, debba essere osservata anche nei confronti dei confini di aree edificabili, lo scrivente Ispettorato è del seguente avviso.

Premesso che la C.M.I. n. 74/56, art. 31, 2° comma, consente che i depositi di bombole di g.p.l. di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria possano essere ubicati all'interno dei centri abitati, si ritiene pertanto che la distanza di sicurezza esterna prevista dall'art. 35 per i depositi di che trattasi deve essere osservata nei confronti dei fabbricati e dei manufatti.

Tuttavia, a salvaguardia dei diritti costituzionali dei terzi, si precisa che qualora, per effetto di variazioni intervenute, venga a mancare la predetta distanza di sicurezza, il deposito di bombole dovrà essere rimosso a carico del titolare.